

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-369 del 25/02/2016
Oggetto	Dlsg. 152/2006 e s.m.i. _ LR 21/04 e s.m.i. HERAMBIENTE S.p.A._ Impianto di compostaggio in Comune di Ostellato. Aggiornamento AIA per Modifica non sostanziale
Proposta	n. PDET-AMB-2016-362 del 25/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FERRARA
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FERRARA, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 e s.m.i., parte Seconda, Titolo III bis. Società Herambiente S.p.A., con sede legale in Comune di Bologna.

Aggiornamento dell'AIA P n. 11323 del 30/12/2013, relativa all'impianto di trattamento meccanico-biologico, ubicato in Comune di Ostellato, località San Giovanni.

IL DIRIGENTE

- Vista la comunicazione di modifica, presentata il 22/01/2016, tramite il Portale IPPC della Regione Emilia Romagna, e assunta con PGFE/2016/521 del 26/01/2016, riguardante l'attivazione di una nuova linea di valorizzazione del biostabilizzato – operazione R12 -, per poterlo inviare a successiva operazione di recupero R1 o R5;
- Richiamato l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 11323 del 30/12/2013, così come modificato dall'atto n. 6046 del 25/09/2014, dall'atto n. 496 del 03/02/2014, dall'atto n. 1442 del 17/03/2015 e dall'atto n. 7359 del 17/12/2015;
- Visto che la scrivente Amministrazione ha valutato la modifica richiesta come NON SOSTANZIALE;
- Tenuto conto che la scrivente Amministrazione ha valutato che la stessa modifica non sia da sottoporre a preliminare "verifica di assoggettabilità a VIA" ai sensi della LR 9/99 e s.m.i., in quanto la nuova operazione di recupero R12 introdotta, non riguarda nuovi quantitativi di rifiuto in entrata all'impianto, bensì l'introduzione di uno stadio di vagliatura del biostabilizzato prodotto dalle attività già in essere (e classificato con CER 190502), per poter inviare tale rifiuto non solo come copertura di discarica, bensì ad un effettivo recupero (energetico o ripristini ambientali). E' quindi una modifica migliorativa che non comporta alcun impatto significativo e negativo, come dichiarato dal gestore e valutato dalla scrivente Amministrazione;
- Tenuto conto inoltre, che, per le stesse motivazioni di cui sopra, ossia che il trattamento di recupero R12, di circa 35.000 t/anno, non riguarda un effettivo incremento dei rifiuti trattati, bensì l'introduzione di un'operazione di trattamento di rifiuti autoprodotti (biostabilizzato), non è necessario adeguamento delle garanzie finanziarie;
- Visto che la scrivente Amministrazione ritiene quindi di accogliere le modifiche comunicate, in coerenza con quanto comunicato dal Gestore;
- Visto il Dlgs. 152/06 e s.m.i.;
- Vista la L.R.21/04;
- Viste:

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | posta cert_dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura Autorizzazioni Concessioni di Ferrara

Corso Isonzo 105/a, 44121 Ferrara tel 0532 299552 | fax 0532 299553 | PEC aoofo@cert.arpa.emr.it

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";.
 - La Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
 - la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae).
 - la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
 - le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
 - la Deliberazione di G.R. n. 2170 del 21.12.2015 di approvazione della Direttiva per lo svolgimento di funzionino materia di VAS VIA AIA e AUA;
- Dato atto che:
 - in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
 - che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"
 - Dato atto che in data 20/01/2016 la ditta ha provveduto a versare le tariffe istruttorie pari a 250 euro, così come previsto dal decreto del 24/04/2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/05", Allegato III e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913/08 del 17/11/2008 di integrazione ed adeguamento ai sensi dell'art. 9 dello stesso DM, recepiti dalla delibera C. P. 139/99141 del 17/12/2008 e dalla delibera G.R. 155/2009;

DISPONE

di **aggiornare** l'atto di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 11323 del 30/12/2013, così come modificato dall'atto n. 6046 del 25/09/2014, dall'atto n. 496 del 03/02/2014, dall'atto n. 1442 del 17/03/2015 e dall'atto n. 7359 del 17/12/2015, rilasciati alla società Herambiente SpA, CF e P.IVA 02175430392, con sede legale Via Carlo Berti Pichat 2/4, Bologna (BO) ed impianto in località Valle Mezzano nord-ovest – Zona 27, San Giovanni di Ostellato, Comune di Ostellato, per l'esercizio dell'impianto di trattamento meccanico-biologico, come di seguito indicato:

1. Il paragrafo D2.6 "Gestione dei rifiuti" viene sostituito integralmente da quello che segue:

D2.6 Gestione dei rifiuti

Impianto di selezione (D9/R12)

a. Le tipologie di rifiuti da sottoporre a selezione dovranno essere costituite esclusivamente da:

CER	Descrizione	Prescrizioni
200301	rifiuti urbani misti	
190501	parte dei rifiuti urbani e simili non compostati	proveniente dall'impianto di compostaggio del sito, nella fase di raffinazione del compost

in quantità annua massima non superiore a **55.000 t.**

b. L'impianto di selezione dovrà assicurare prioritariamente il trattamento della quantità massima annua autorizzata dei rifiuti urbani misti prodotti nel territorio provinciale, fatto salvo quanto previsto dal vigente Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Ferrara.

Produzione di biostabilizzato/compost (R3)

c. Le tipologie di rifiuto da trattare presso l'impianto di produzione di biostabilizzato/compost sono le seguenti, in quantità annua massima non superiore a **75.000 t.**

CER	Descrizione	Prescrizioni
020103	scarti di tessuti vegetali	Questi rifiuti devono essere inviati prioritariamente all'impianto di produzione di compost di qualità. Possono inoltre essere ammessi all'impianto di produzione di biostabilizzato: <ul style="list-style-type: none"> ▪ se contenenti impurezze che possano compromettere il prodotto finale all'impianto di produzione di compost di qualità
020107	rifiuti della selvicoltura	
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
020501	scarti dell'industria lattiero casearia inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
020601	scarti dell'industria dolciaria e della panificazione inutilizzati per il consumo o la trasformazione	
020701	rifiuti prodotti dall'operazione di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	

CER	Descrizione	Prescrizioni
020704	scarti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè, cacao) inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	<ul style="list-style-type: none"> ▪ nel caso sia esaurita la potenzialità autorizzata o la capacità giornaliera di trattamento dell'impianto di produzione di compost di qualità.
030101	scarti di corteccia e sughero	
030301	scarti di corteccia e legno	
150103	imballaggi in legno	
190606	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206*	
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	
200201	rifiuti biodegradabili	
200302	rifiuti di mercati	
190501	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	\
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*	\
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	\
190899	altri rifiuti non specificati altrimenti – fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	\
200201	rifiuti biodegradabili - alghe	Limitatamente al periodo di validità di una convenzione con la Provincia
200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti	Carcasse di pesci morti

in quantità annua massima non superiore a 50.000 t.

CER	Descrizione	Prescrizioni
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211*;	frazione organica proveniente dall'impianto di selezione posto in testa all'impianto di biostabilizzazione accelerata

- d. Lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso, CER 191212 o CER 190501, potrà avvenire all'interno dei box di stoccaggio della frazione organica putrescibile, esclusivamente in modo alternato al CER 200108, con modalità che impediscano eventuali mescolanze/contaminazioni all'interno del sito di stoccaggio, fra le diverse tipologie.
- e. Nel caso in cui le quantità di frazione organica proveniente dall'impianto di selezione posto in testa all'impianto di biostabilizzazione accelerata (CER 191212), di cui sopra, non sia disponibile appieno, la quantità massima di 75.000 t/anno sopra fissata potrà essere totalmente raggiunta attraverso l'aumento della quantità massima annua fissata (50.000 t/anno) dei rifiuti provenienti da terzi;

- f. Il biostabilizzato (prodotto finale dell'impianto), per poter essere utilizzato quale copertura intermedia e finale di discariche per RU, dovrà avere le caratteristiche indicate nella Delibera di Giunta Regionale n. 1996/2006; in caso contrario dovrà essere avviato ad impianti di smaltimento e/o recupero autorizzati;
- g. il biostabilizzato dovrà essere vagliato tramite vaglio dotato di rete con maglia di 50 mm, come previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1996/2006;
- h. Il deposito preliminare del biostabilizzato dovrà essere realizzato esclusivamente all'interno dell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce Allegato 4;
- i. Lo stoccaggio, prima del trattamento, della frazione organica selezionata o differenziata dovrà avvenire esclusivamente all'interno dei box di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce Allegato 4;
- j. Le operazioni di miscelazione delle varie matrici di rifiuti potranno essere condotte sia all'interno dell'area coperta da tettoia di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce Allegato 5, sia direttamente all'interno del capannone dove avviene la biossidazione accelerata dei rifiuti;
- k. La fase di biostabilizzazione dei rifiuti dovrà avvenire esclusivamente all'interno del capannone indicato nella planimetria generale unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce Allegato 5;
- l. La fase di maturazione del biostabilizzato dovrà essere condotta esclusivamente sotto alla tettoia di cui alla planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato 4;
- m. L'area della tettoia dovrà essere dotata di un cordolo perimetrale o di altro manufatto al fine di contenere l'eventuale percolato che si dovesse formare ed il fondo dell'area dotato di adeguata pendenza tale da favorire il deflusso del percolato nella canaletta grigliata collegata direttamente alla rete di raccolta del percolato stesso al servizio dell'impianto;

Valorizzazione biostabilizzato (R12)

- n. potrà essere sottoposto a trattamento di vagliatura esclusivamente la seguente tipologie di rifiuto, per una capacità massima pari a **35.000 t, di provenienza esclusiva interna all'impianto, prodotta quindi dall'operazione di recupero R3 di cui alla precedente lettera c:**

CER	Descrizione
190503	compost fuori specifica

Impianto di produzione compost di qualità (R3)

Potranno essere sottoposte a trattamento, ai fini della produzione di compost di qualità, esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti:

CER	Descrizione	Prescrizioni
020103	scarti di tessuti vegetali	

CER	Descrizione	Prescrizioni
020107	rifiuti della selvicoltura	
020304	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
020501	scarti dell'industria lattiero casearia inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
020601	scarti dell'industria dolciaria e della panificazione inutilizzati per il consumo o la trasformazione	
020701	rifiuti prodotti dall'operazione di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	
020704	scarti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè, cacao) inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	
020705	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	
030101	scarti di corteccia e sughero	
030301	scarti di corteccia e legno	
150103	imballaggi in legno	
190606	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	
190899	Altri rifiuti non specificati altrimenti – fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti di allevamento zootecnico	la provenienza dei rifiuti dovrà essere esclusivamente dall'impianto di trattamento biologico di Spilamberto (MO)
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206*	
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	
200201	rifiuti biodegradabili	
200302	rifiuti di mercati	
200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti	Carcasse di pesci morti

in quantità annua massima non superiore a **33.000 t.**

- o. il compost di qualità prodotto dalla attività autorizzata, per poter essere avviato all'utilizzo per scopi agronomici, dovrà avere le caratteristiche indicate nella normativa vigente in materia;

Messa in riserva di rifiuti ligno-cellulosici (R 13)

- p. potranno essere sottoposte a messa in riserva esclusivamente le seguenti tipologie di rifiuti, per una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a **5.000 t.**

CER	Descrizione
020107	rifiuti della selvicoltura
030101	scarti di corteccia e sughero
030301	scarti di corteccia e legno
150103	imballaggi in legno
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206*
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*
200201	rifiuti biodegradabili

- q. La messa in riserva, prima del trattamento, dei rifiuti lignocellulosici dovrà avvenire esclusivamente all'interno dell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce Allegato 4.

Stoccaggio rotoballe (D15-R13)

- r. La quantità di rotoballe (CER 200301) che potrà essere posta in deposito preliminare/messa in riserva dovrà avere una capacità massima istantanea di stoccaggio a 30.000 t;
- s. Prima di attivare il deposito, il gestore dovrà darne comunicazione motivata, a Provincia, ARPA, AUSL e Comune di Ostellato (Unione Valli e Delizie); ed attendere riscontro positivo, oltre che prestare le garanzie finanziarie di cui al punto B.2,
- t. Le rotoballe ottenute dal trattamento della frazione secca dei rifiuti urbani misti sottoposti a selezione dovranno essere poste in deposito preliminare esclusivamente all'interno dell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce Allegato 4;
- u. Tale area dovrà avere le caratteristiche tecniche e le dimensioni di seguito indicate:
- il fondo dell'area adibita al deposito preliminare delle rotoballe dovrà essere realizzato in materiale inerte riciclato e pressato, dotato di opportune pendenze tali da convogliare le acque meteoriche entro apposite caditoie collegate all'esistente rete di scolo delle altre acque meteoriche;
 - l'area sopraccitata, di dimensioni pari a 30.500 m², dovrà inoltre essere dotata di cordoli perimetrali;
 - i cumuli di rotoballe dovranno avere le seguenti dimensioni: larghezza 12,50 m, lunghezza 51,8 m, altezza 9,50 m e dovrà essere rispettata la distanza tra un cumulo e l'altro di almeno 5 m, fatte salve diverse e più restrittive prescrizioni del Comando dei Vigili del Fuoco, alle quali la Società Herambiente
 - S.p.A. dovrà adeguarsi, dandone comunicazione a questa Provincia, che provvederà ad adeguare l'autorizzazione, all'ARPA ed al Comune di Ostellato;
- v. Dovranno essere adottate adeguate soluzioni tecniche al fine di riparare le rotoballe dagli agenti atmosferici
- w. Prima dello smaltimento delle rotoballe dovrà esserne determinato l'effettivo quantitativo ed inviata relazione tecnica a Provincia, Comune, ARPA e ASL, contenente il quantitativo globale da inviare a smaltimento, le modalità, la destinazione e le date di inizio/fine operazione di smaltimento;

Restano valide tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto n. 11325 del 30/12/2013 e successive modifiche, al quale la presente determinazione va unita quale parte integrante.

Il presente Atto, firmato digitalmente, è trasmesso tramite PEC allo Sportello Unico dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie che provvede al suo rilascio al Gestore e all'invio ad AUSL- Sanità Pubblica e all'ufficio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto.

F.to digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.